

Silvia Diacciati

*Consiglieri e consigli del Comune di Firenze nel Duecento.  
A proposito di alcune liste inedite*

1. La storia di Firenze nel corso del XIII secolo è stata ampiamente indagata e ha dato origine a una tradizione storiografica talmente consolidata da chiedersi se sia ancora possibile aggiungere qualcosa a quanto è già stato scritto e dibattuto specie sulla storia politico-istituzionale e sul movimento di Popolo della città toscana. Il regime popolare fiorentino, fondato sulla perfetta corrispondenza tra Arti e Popolo, ad esempio, è divenuto un vero e proprio modello al quale una salda tradizione storiografica ha per lungo tempo assimilato ogni altra esperienza di governo popolare<sup>1</sup>, senza rendersi spesso conto che, in realtà, era ormai divenuto una sorta di mito anche per Firenze stessa: il ruolo delle Arti è stato dimostrato con nitidezza per gli ultimi due decenni del Duecento, ma non per gli anni precedenti<sup>2</sup>. Passando in rassegna le varie opere rivolte all'analisi delle vicende fiorentine nel corso del XIII secolo, dunque, difficilmente si potrebbe immaginare una carenza di documenti pubblici. Eppure, delineare, anche solo a grandissime linee, i protagonisti della storia fiorentina di quel periodo non è in realtà operazione particolarmente agevole.

Contrariamente a un'opinione piuttosto diffusa, infatti, la quantità di documentazione pubblica prodotta nel corso di buona parte del Duecento e conservata è decisamente limitata. Solo a partire dagli ultimi anni di quel secolo si hanno a disposizione i registri, sebbene incompleti, contenenti i verbali delle sedute dei cosiddetti 'consigli opportuni' (*Libri fabarum*) e quelli contenenti la trascrizione delle deliberazioni approvate in via definitiva (*Provvisioni*), mentre, per i decenni antecedenti, la documentazione di carattere pubblico consiste pressoché esclusivamente nei vari atti raccolti a partire dalla prima metà del secolo nei *Libri iurium* fiorentini, i cosiddetti 'Capitoli'<sup>3</sup>.

A ben guardare e non a caso, in effetti, la storiografia fiorentina si è concentrata quasi esclusivamente sull'ultimo ventennio del Duecento, periodo illuminato da un consistente patrimonio documentario, mentre, per quanto riguarda l'epoca podestarile e il decennio del Primo Popolo, il panorama degli studi si presenta nel complesso numericamente assai ridotto e piuttosto datato, anche se per questo certo non meno valido<sup>4</sup>. Questa carenza è senza dubbio in parte imputabile proprio alla difficoltà di reperire fonti documentarie e informazioni risalenti a quegli anni. In una situazione di tal fatta, ogni nuovo documento può

offrire un contributo alla conoscenza della storia fiorentina, in particolare quella antecedente agli ultimi decenni del XIII secolo.

È per questo motivo che si è deciso di fornire l'edizione di quattro atti contenenti ciascuno liste di consiglieri fiorentini finora inediti, che si vanno così ad aggiungere agli elenchi già editi<sup>5</sup>. Due di questi atti, e i rispettivi elenchi, datati al 1234 e al 1295, non sono del tutto sconosciuti agli studiosi della città toscana, anche se non sono mai stati oggetto di particolare attenzione; gli altri due – uno risalente al 1245, l'altro al 1255 –, invece, non erano noti finora<sup>6</sup>. Oltre a questi si fornisce anche l'edizione di un quinto documento, datato febbraio 1279 ma con ogni probabilità risalente agli anni Sessanta, contenente gli unici nomi noti di consiglieri di parte guelfa, poiché oltre ad essere interessante di per sé, offre, come si vedrà più avanti, un importante spunto di riflessione sull'autorità pubblica riconosciuta alle assemblee comunali, scopo effettivo di questo contributo.

Seguire l'evoluzione delle assemblee cittadine, studiare la loro composizione e le competenze loro affidate, le decisioni che vi furono prese, verificare anche semplicemente in quali occasioni le liste di consiglieri furono compilate, interrogarsi sulle eventuali motivazioni di una tale decisione: tutto ciò consente di avere un'idea più chiara di quale fu l'evoluzione politico-istituzionale del Comune fiorentino nel suo complesso, di quali furono i gruppi e le circostanze che la determinarono e di quale fu la loro stessa concezione delle istituzioni e del Comune.

Firenze conobbe diversi regimi nel corso della sua storia duecentesca. Teoricamente si sarebbe potuti supporre che a ciascuno di essi corrispondesse una determinata organizzazione istituzionale e uno specifico gruppo dirigente, ma è indispensabile rintracciare qualche prova a sostegno di questa congettura. Essa può essere fornita da un'analisi dei gruppi dirigenti, nella quale un contributo fondamentale deriva proprio dallo studio del personale politico e, quindi, anche di coloro che sedettero nelle assemblee cittadine.

Una tale analisi è stata già ampiamente condotta ed è giunta alla conclusione che, in realtà, ci fu una sostanziale continuità del gruppo dirigente negli ultimi decenni del secolo. Avallando in buona parte l'interpretazione data da uno dei maggiori studiosi della città toscana, Nicola Ottokar, si ritiene infatti che il Comune sia stato, fin dal 1267, sotto il controllo di una ristretta oligarchia che modificò, a seconda delle contingenze e con l'unico scopo di conservare le posizioni acquisite, l'assetto istituzionale del governo. Secondo questa interpretazione storiografica e, dunque, contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettati, cambiamenti di regime e delle strutture comunali non sarebbero stati conseguenza di un ricambio effettivo all'interno del gruppo dirigente, ma operazioni di circostanza finalizzate al solo mantenimento del potere. Una lettura di tale tipo, tuttavia, presenta alcuni limiti tra i quali l'annullamento del valore e dell'importanza intrinseca delle istituzioni, trasformate in semplici scatole vuote gestite a piacimento da presunte oligarchie autoreferenziali e autorigeneranti-

si<sup>7</sup>. Diviene dunque indispensabile procedere nella ricerca almeno su due piani, quello delle istituzioni e quello degli individui che vi presero posto. Allo scopo di fornire una panoramica quanto più completa della questione è infine necessario combinare i risultati così ottenuti con l'analisi dell'effettiva politica attuata dai gruppi che si susseguirono alla guida della città<sup>8</sup>.

L'obiettivo di questo breve contributo è tuttavia più circoscritto. Prendendo in considerazione le già citate liste di consiglieri e verificando il contesto e i motivi per cui si senti la necessità di redigerle, vuole offrire uno spunto di riflessione sulla legittimità degli organismi istituzionali e sull'autorità loro riconosciuta dai contemporanei.

2. Tra il 1197 e il 1295 si sono conservati – per quel che è al momento noto – diciannove atti contenenti altrettante liste, nella maggior parte dei casi parziali, di seduti nei consigli comunali fiorentini.

La prima osservazione da avanzare è attinente proprio alla cronologia di questi documenti: al contrario di quanto sarebbe lecito attendersi sulla base delle considerazioni precedentemente espresse sulla distribuzione temporale della documentazione pubblica fiorentina duecentesca conservatasi fino ad oggi, essi risalgono quasi tutti ai decenni meno documentati. Dei diciannove atti, infatti, solo tre sono datati negli ultimi venti anni del secolo; i restanti, invece, si collocano proprio nell'arco di tempo per il quale la documentazione prodotta dal Comune è meno consistente. Tenuto conto dell'esplosione documentaria che caratterizzò gli ultimi due decenni del Duecento sarebbe stato legittimo aspettarsi una distribuzione cronologica ben diversa, rovesciata rispetto a quella che, invece, si è obbligati a constatare, e questo è un primo elemento che suscita qualche perplessità. Certamente ciò potrebbe dipendere esclusivamente dalla casualità di conservazione degli atti: un caso fortuito ha fatto sì che siano stati tramandati fino a noi gli elenchi più antichi, mentre, per una eventualità altrettanto accidentale, atti del tutto analoghi relativi agli anni seguenti sono andati dispersi. Questa possibilità, senza dubbio più che verosimile, non è tuttavia in grado di fornire una spiegazione altrettanto esauriente di fronte a un'altra constatazione relativa alla natura degli atti qui presi in esame.

Prendendo in considerazione il contenuto e la natura dei documenti contenenti le liste di consiglieri, infatti, si può notare l'esistenza di un interessante elemento di differenziazione tra gli atti più antichi e i tre più recenti. Questi ultimi sono stati redatti con la finalità precisa di registrare i nomi di coloro che erano stati eletti a far parte delle assemblee cittadine e che, pertanto, erano tenuti a prendere parte alle sedute convocate dai magistrati comunali competenti. Nella rubrica dello Statuto del capitano del Popolo degli anni 1322-1325 relativa all'elezione del Consiglio dei Cento e del Consiglio generale e speciale del Popolo si specifica chiaramente l'obbligo di presenziare alle adunanze delle

assemblee da parte degli eletti: ciascun consigliere, appena eletto, era tenuto a giurare sui Vangeli di partecipare ai lavori dell'assemblea ogni volta che fosse stata convocata e di non allontanarsene fin tanto che non si fosse giunti a una decisione. A coloro che contravvenivano a tali disposizioni era comminata una pena pecuniaria, a meno che non fossero stati in grado di giustificare il proprio comportamento adducendo un valido motivo. In mancanza di una giusta causa, il colpevole perdeva anche parte del salario corrispostogli dal Comune fiorentino per il suo ufficio<sup>9</sup>.

All'inizio di ciascuna seduta, quindi, il notaio delle riformazioni era tenuto a verificare la presenza dei consiglieri e, a tale scopo, ne aveva a disposizione una lista su cui annotava assenze o ritardi facendo ricorso a una serie di lettere o segni dal significato preciso. Probabilmente il notaio, avendo sotto mano l'elenco, procedeva all'appello dei consiglieri e, nel caso di assenza, apponeva a fianco dell'assente una lettera che serviva a identificare senza ombra di dubbio quella specifica adunanza; se l'assente forniva poi una giustificazione plausibile, egli procedeva a cancellare la lettera. Quando in seguito passava alla redazione dei verbali dei dibattiti consiliari, il notaio appuntava ordinariamente coloro che non erano stati presenti, non facendo altro che aggiungere, generalmente in principio dopo la data o talvolta a conclusione, il ricordo «signati per ... [qui seguiva la lettera dell'alfabeto o un altro segno corrispondente a quella seduta] non interfuerunt consilio»<sup>10</sup>. In tal modo era sufficiente verificare sull'elenco chi aveva a fianco del proprio nome quella specifica lettera per sapere chi era stato assente a quella determinata seduta consiliare. Già nei verbali delle adunanze degli ultimi anni del Duecento è possibile imbattersi in questa pratica amministrativa: redigendo il verbale della seduta del 7 agosto del 1292, subito dopo la data il notaio scrisse: «consiliarii signati per f ex parte posteriori et capitudines signati per g ex parte anteriori non interfuerunt consilio»<sup>11</sup>. Questa pratica più rapida fu forse introdotta intorno agli anni Novanta del secolo: nei verbali di assemblee tenutesi solo qualche anno prima, infatti, il notaio trascriveva ancora direttamente i nomi di coloro che non si erano presentati all'adunanza consiliare<sup>12</sup>.

Il fatto, invece, che a partire dagli anni Novanta si fosse adottata una forma di registrazione degli assenti più rapida è dimostrato non solo dagli esempi prima rammentati, ma anche da uno dei documenti qui editi, ossia l'elenco datato alla seconda metà del 1295<sup>13</sup>. Si tratta proprio di uno di quegli elenchi di nomi di consiglieri utilizzati dal notaio delle riformazioni come registro per le assenze: accanto ai singoli nomi, infatti, sono ancora ben visibili – sebbene spesso di difficile lettura – le lettere alfabetiche adoperate dal notaio per individuare le singole sedute consiliari, così come altre annotazioni, ad esempio l'assenza di un consigliere perché impegnato fuori Firenze.

Gli elenchi con i nomi dei consiglieri in carica negli ultimi due decenni del Duecento si presentano dunque come liste dalle finalità esclusivamente ammi-

nistrative: registravano assenti e presenti alle singole assemblee al fine di accertarne la legalità e servivano per comminare le eventuali pene pecuniarie ai contravventori alla normativa comunale<sup>14</sup>. Nonostante non se ne siano conservate altre per il XIII secolo, liste di consiglieri di questo tipo dovettero essere senza dubbio numerose e utilizzate anche nei decenni seguenti<sup>15</sup>. Erano utili strumenti amministrativi e per tale motivo continuarono a essere prodotti, anche se proprio la loro natura essenzialmente burocratica non ne favorì probabilmente la conservazione nel lungo periodo.

Di natura profondamente diversa, invece, appaiono gli altri elenchi di seduti nelle assemblee del Comune nel corso dei decenni antecedenti. Non si ha a che fare con annotazioni prettamente amministrative come saranno quelle degli anni finali del secolo, ma con documenti il cui scopo principale è quello di registrare e tramandare la memoria di importanti decisioni assunte dal Comune. Certamente, nonostante la presenza anche in questi atti dei nomi dei consiglieri fiorentini, la finalità principale per cui sono stati redatti non è dunque quella di fornire un elenco di coloro che sedevano nelle assemblee cittadine, ma quella di dare pubblica forma a una disposizione del governo cittadino.

Il primo documento conservatosi, per esempio, contiene il giuramento della Lega di Tuscia nel novembre del 1197 da parte dei consoli allora alla guida della città e dei consiglieri del Comune<sup>16</sup>; alcuni atti – quelli del febbraio 1216, del 9 agosto 1245, del luglio 1255, del novembre 1260 e del marzo 1266 – registrano la nomina di sindaci per rappresentare il Comune in delicate missioni diplomatiche presso altri Comuni o presso la Santa Sede; alcuni sindaci furono eletti anche nel consiglio del 1278, questa volta, tuttavia, per procedere alla stipulazione di un accordo con i frati della chiesa d'Ognissanti a proposito della confinazione di alcune terre e della loro permuta con altre per la realizzazione di opere di urbanizzazione in quell'area<sup>17</sup>. In tutti gli altri casi, gli atti registrano la sigla di importanti trattati con altre città: nel 1220 il Consiglio generale fiorentino ratificò patti e convenzioni col Comune di Pistoia per disciplinare il ricorso alle rappresaglie; nel 1234 si accettò di affidare la risoluzione del conflitto che vedeva opposte Firenze, alleata con Orvieto, a Siena e Poggibonsi, a frate Guglielmo dell'ordine dei Minori; nel 1245 si ratificò una nuova pace con Siena; nel 1251 si approvò la formazione di una lega con Genova e Lucca contro Pisa; tre anni più tardi furono ratificati due nuovi trattati di pace, uno col Comune di Pistoia, l'altro, l'ennesimo, con Siena, città con la quale l'anno seguente fu poi stipulata un'alleanza, mentre nel 1256 fu la volta della conferma della pace con Pisa a cui seguì, cinque anni più tardi e qualche mese dopo la sconfitta di Montaperti, quella con Siena<sup>18</sup>.

Fatta eccezione per il primo documento in ordine cronologico, che si presenta chiaramente sotto forma di giuramento collettivo, tutti gli altri atti brevemente analizzati si presentano sotto forma di delibere consiliari. Vediamo più da vicino qualcuno di questi documenti. Nell'agosto 1245, come ci informa l'atto redatto

dal notaio incaricato (*Documento 2*), il podestà riunì il Consiglio generale e speciale del Comune insieme con le capitadini delle Arti e in tale occasione procedette alla nomina di un sindaco che rappresentasse Firenze in un accordo con il Comune di Siena. Terminata la registrazione relativa alla nomina del procuratore e alla descrizione del suo incarico, il notaio procedette a elencare i nomi dei consiglieri che approvarono quanto era stato appena deciso.

Il 31 luglio di dieci anni più tardi (*Documento 3*) il podestà si riunì ancora una volta col Consiglio generale e speciale del Comune per nominare un sindaco che, a nome della città, siglasse un'alleanza col Comune di Siena. In questo caso, dopo l'accurata esposizione del mandato affidato al procuratore, il podestà e i consiglieri si impegnarono in prima persona ad approvare e rispettare ogni singola parte dell'accordo raggiunto tra i sindaci dei due Comuni e il notaio procedette a elencarne i nomi. Anche in tutti gli altri documenti il notaio ribadì la paternità della disposizione approvata, non limitandosi, tuttavia, a indicare gli organismi istituzionali che l'avevano emanata, ma ritenendo necessario o naturale aggiungere anche i nomi di coloro che l'avevano votata.

A differenza delle liste di fine Duecento, dunque, gli elenchi di consiglieri presenti negli atti degli anni precedenti non servivano semplicemente a registrare presenze e assenze, ma a dar pubblicità a coloro che erano responsabili di una determinata decisione. Per quale motivo il notaio riportava i nomi dei consiglieri a cui era in tal modo chiaramente attribuibile un atto di governo e che si riconoscevano così responsabili in prima persona di quell'atto? Perché, invece, non si limitava solamente a indicare l'ente istituzionale che l'aveva emanato? Si trattò di un semplice uso cancelleresco venuto progressivamente meno oppure vi si celava un significato più profondo? Nel tentativo di rispondere a tali interrogativi viene in soccorso un documento datato al febbraio del 1279 ma che, in realtà, fa riferimento a eventi avvenuti una decina circa di anni prima (*Documento 5*)<sup>19</sup>.

In quell'anno gli eredi di Guido Guerra – già defunto da sette anni ormai – si rivolsero al Comune di Firenze chiedendo che fosse loro pagato quanto ancora dovuto al proprio avo come salario per un suo incarico al servizio della parte guelfa. Non è dato sapere con certezza quando questa elezione avvenne: secondo Ottokar – che però non fornisce spiegazioni per la sua ipotesi – avrebbe avuto luogo tra il 1260 e il 1266; per Massimo Tarassi, invece, sarebbe avvenuta tra la fine del 1267 e i primi mesi del 1268<sup>20</sup>. La data dell'avvenimento, tuttavia, non modifica in alcun modo un dato particolarmente interessante di cui la disputa ci informa, vale a dire che la decisione di affidare l'incarico a Guido Guerra era stata presa da alcuni consiglieri della parte guelfa fiorentina – ancora una volta elencati con cura nel documento – che, pertanto, non solo erano responsabili di quella scelta, ma erano anche garanti in prima persona dell'eventuale pagamento del salario dovutogli. Nel 1279, quindi, gli eredi del condottiero avanzarono indifferentemente la loro richiesta al Comune e a coloro che all'epoca dei fatti

erano seduti nel consiglio e che, affidando l'incarico al conte, si erano impegnati personalmente a rispettare i termini, anche economici, dell'accordo. Nel caso in cui fossero nel frattempo defunti, inoltre, la responsabilità e l'impegno assunto venivano semplicemente trasferiti ai loro eredi ancora in vita.

Questo atto fornisce una possibile spiegazione alla presenza dei nomi dei consiglieri nei documenti antecedenti gli ultimi due decenni del secolo. Come i consiglieri guelfi che avevano eletto loro capitano Guido Guerra assumendosi la responsabilità e l'onere di quella scelta, così, con la loro sottoscrizione, i consiglieri comunali davano una sorta di garanzia personale a sostegno dell'accordo o della disposizione da loro accolta, quasi che la semplice approvazione da parte dell'assemblea in cui erano seduti non avesse di per sé valore legittimante. In un certo senso, sebbene il consiglio fosse il luogo deputato alle decisioni, di fatto, almeno nei casi di particolare importanza – come pare dai documenti conservatisi –, nell'opinione dei contemporanei non era ritenuto depositario di una legittimità ancora sufficiente a dar pieno vigore e validità a una delibera; tale garanzia derivava invece dagli individui che, in quel determinato momento e grazie all'autorità che essi traevano dall'esser membri del consiglio, l'avevano votata e che in tal modo dichiaravano la propria personale responsabilità. Nel marzo del 1278, ad esempio, il camerario del Comune fiorentino procedette a rifondere un debito un tempo contratto dal Comune nei confronti di messer Simone di Forese dei Donati. Il denaro era stato preso in prestito dal Comune, ma coloro che avevano approvato la scelta e che si erano poi impegnati nell'estinzione del debito erano stati proprio molti consiglieri fiorentini in carica al tempo della concessione del mutuo<sup>21</sup>. Costoro, infatti, avevano promesso di restituire, a nome del Comune, quanto dovuto a messer Simone e così, almeno in parte, avevano fatto; adesso il Comune restituiva loro quanto pagato in sua vece.

La presenza dei nomi dei consiglieri, in generale, non era dunque un vezzo cancelleresco svanito casualmente in un certo momento del XIII secolo, ma aveva un significato preciso, fornendo la necessaria garanzia affinché una delibera del Comune avesse piena validità, e anche la sua scomparsa nel corso degli ultimi anni del Duecento non fu in realtà accidentale. I documenti antecedenti gli ultimi due decenni del secolo testimoniano insomma che nel corso di gran parte del Duecento era l'individuo, la responsabilità personale di colui che era chiamato a ricoprire un incarico pubblico a fornire, sebbene all'interno della cornice istituzionale, un valore legale e legittimante a una decisione di governo, mantenendo in vita una consuetudine presente già nel secolo precedente. La prima lista di consiglieri fiorentini che si sia conservata risale infatti al 1197 e si presenta proprio sotto forma di giuramento di un'alleanza politica. Anche quattro anni più tardi, quando Firenze, non riuscendo a venir a capo della rivale Semifonte, decise di siglare un patto di mutuo soccorso con Siena, per la ratifica dell'accordo fu ritenuto necessario il giuramento di duecento uomini per ciascuna delle

due città<sup>22</sup>. Come testimoniano gli atti qui presi in esame, questa consuetudine proseguì anche nei decenni seguenti ed era ancora viva negli anni Settanta del Duecento, quando si riteneva ancora necessario che quanti avevano approvato e sostenuto una determinata decisione si esponessero in prima persona per dare piena legittimità e garanzia a quella stessa disposizione. Per tale motivo, il notaio incaricato della redazione scritta della delibera impiegava non poco del suo tempo a trascrivere uno di seguito all'altro i numerosi nomi di consiglieri che avevano votato il provvedimento in questione<sup>23</sup>.

Avviatisi gli anni Ottanta, come si è visto, non si ha più alcun esempio di atti analoghi a quelli che erano stati redatti nei decenni precedenti, e a quella specie di liste di consiglieri-garanti si sostituirono elenchi dalle finalità essenzialmente amministrative e pratiche. Come già ipotizzato, potrebbe trattarsi semplicemente della conseguenza di un mutamento nella registrazione degli atti avvenuto presso la cancelleria comunale. Tenuto conto, tuttavia, del valore insito nell'annotazione dei nomi di coloro che avevano approvato una certa delibera, è probabile che quella innovazione fosse in realtà l'effetto di un cambiamento più profondo avvenuto nella vita politica e istituzionale fiorentina negli ultimi due decenni del Duecento, un mutamento capace anche di influenzare le pratiche cancelleresche dell'epoca.

Il venir meno, a partire dagli anni Ottanta, di atti pubblici caratterizzati dalla presenza in calce dei nomi dei consiglieri è il sintomo dell'affermarsi di una nuova valutazione del ruolo delle istituzioni nella vita comunale, diversa rispetto a quella che aveva avuto diffusione nel corso dei decenni precedenti. Esse furono riconosciute come i luoghi deputati e legittimati al governo della città: i provvedimenti approvati avevano valore proprio perché votati all'interno degli organismi comunali e non perché i singoli votanti se ne assumevano personalmente la responsabilità. Questa nuova consapevolezza si manifestò anche nella scomparsa dagli atti pubblici degli elenchi di consiglieri che avevano accettato quella determinata decisione di cui si dava pubblica scrittura. Se, fino ad allora, era sostanzialmente la loro sottoscrizione a dare piena garanzia di validità all'accordo o alla disposizione da loro accolta, alla fine del secolo questa sorta di responsabilità personale sparì in favore del pieno riconoscimento dell'autorità degli organismi istituzionali e della responsabilità collettiva del Comune. I consigli cittadini, in quanto istituzioni del Comune, erano ormai pienamente riconosciuti come i luoghi deputati alla legiferazione.

Nel redigere l'atto di una delibera consiliare il notaio incaricato non ritenne perciò più necessario elencare i nomi di quanti l'avevano approvata. Contemporaneamente, invece, acquisivano importanza il dibattito che accompagnava l'approvazione di una delibera, la registrazione dei pareri espressi nei vari consigli che si susseguivano nell'iter deliberativo, la descrizione accurata di tutto il processo che conduceva infine alla promulgazione del provvedimento in questione<sup>24</sup>. Proprio in corrispondenza con la scomparsa degli atti contenenti la



delibera e la lista di consiglieri che l'avevano votata ebbero avvio le pratiche di tenuta seriale delle deliberazioni accompagnate da una maggior attenzione alla cura e alla conservazione archivistica<sup>25</sup>.

3. Questo cambiamento nella concezione delle istituzioni cittadine, capace di influenzare anche le pratiche cancelleresche del Comune e di rispecchiarsi nelle sue forme di registrazione e scrittura, ebbe luogo nel corso degli ultimi due decenni del Duecento, in corrispondenza cioè dell'affermazione del regime del cosiddetto 'Secondo Popolo'. I più recenti studi condotti sui regimi popolari, in effetti, hanno colto l'importanza e la centralità che i gruppi allora alla guida del Comune attribuirono agli organismi istituzionali e questo sembra essere stato anche uno dei punti cardine del programma ideologico e politico dei governanti fiorentini. Costoro non solo tentarono di perseguire una politica finalizzata alla pacificazione all'interno delle mura urbane venendo contemporaneamente incontro a una sempre più pressante domanda di giustizia e di rispetto delle regole di vita comune, ma fecero mostra di un senso delle istituzioni e di una predilezione per la *res publica* in buona parte estranei al gruppo loro avverso, quello dei magnati.

L'ascesa al potere del Popolo negli ultimi due decenni del secolo fu determinante per la progressiva affermazione di una concezione del Comune e delle sue istituzioni profondamente diversa da quella che era stata propria del primo gruppo dirigente comunale, la *Militia*, e che si era poi mantenuta in vita anche negli anni seguenti presso i suoi eredi, i magnati. Magnati e popolani, infatti, erano sostenitori di diverse culture politiche caratterizzate da due modi opposti di concepire il potere, dai primi «inteso essenzialmente come capacità di costrizione e dominio, nutrito di un *ethos* cavalleresco i cui eventuali aspetti cortesi non devono far dimenticare l'originario nucleo di sopraffazione», dai secondi, invece, come confronto politico condotto all'interno delle istituzioni<sup>26</sup>.

L'effettivo avvento di un'importante svolta culturale nella Firenze di fine Duecento ha lasciato traccia anche nelle arti figurative di quel periodo. Come ha notato Maria Monica Donato, in quegli anni si assistette infatti anche a un significativo cambiamento nelle forme di rappresentazione del Comune: fu allora che si registrò il passaggio dall'immagine del magistrato che rappresenta il Comune a quella del Comune rappresentato con le fattezze di un magistrato. Tale innovazione fornisce dunque un'ulteriore testimonianza della consapevolezza istituzionale cui si era ormai giunti, con una conseguente ideologizzazione del Comune, concepito adesso come superiore entità istituzionale ed etica. Questa nuova concezione si esprime al livello dell'immaginario dell'epoca proprio nella novità iconografica introdotta in quegli anni da Giotto, autore di un perduto affresco nel Palazzo del Popolo a Firenze<sup>27</sup>. Il Comune non solo fu rappresentato con fattezze umane, ma, in particolare, con quelle di un giudice. Non dunque un podestà, un capitano del Popolo o, trattandosi di Firenze, un priore, ma un giudice, la figura

che meglio di ogni altra era in grado di rappresentare il Comune come entità istituzionale e giuridico-politica, di sottolinearne il legame con la legge, essendo al contempo un simbolo di legittimità<sup>28</sup>. D'altra parte, lo *iudex* era colui al quale era attribuito il compito di applicare la legge, di fare giustizia, e il richiamo alla giustizia riecheggiò continuamente a Firenze nel corso della seconda metà del Duecento: da Brunetto Latini a Remigio dei Girolami fu invocata come l'unica virtù in grado di portare a compimento quell'uguaglianza tra cittadini necessaria per celebrare, infine, la vittoria della concordia e della pace civica.

La corretta e scrupolosa applicazione della legge, allo scopo di far trionfare la giustizia, e quello che si potrebbe definire, con termini attuali, il senso delle istituzioni, furono dunque i due punti di maggior contrapposizione tra Popolo e Grandi nel corso di tutto il Duecento, anche se tale contrasto si rese maggiormente evidente negli ultimi decenni del secolo, quando ormai al conflitto *militēs-populares* si era sostituito quello tra magnati e popolani. I magnati, infatti, degni eredi dei grandi cavalieri dei decenni precedenti<sup>29</sup>, continuarono a distinguersi dal resto della popolazione per due caratteristiche principali: la perizia militare nella quale ancora eccellevano – di cui segno esteriore continuava a essere il possesso della dignità cavalleresca – e un *habitus* incline alla violenza e alla sopraffazione, accompagnato da un tale intenzionale sfoggio di grandigia da essere a tutti noto in città (la 'pubblica fama'). Il Secondo Popolo, invece, composto in gran parte da coloro che erano stati al vertice del movimento già nel decennio centrale del secolo – riuniti adesso nelle sette corporazioni maggiori – e ispirato da una raffinata ideologia di derivazione cristiana rinsaldata sugli insegnamenti di grandi pensatori dell'antichità come Cicerone e Aristotele, pose al centro del proprio programma il rispetto della legge e delle istituzioni, esplicitatosi soprattutto nella lotta contro la violenza, nell'impegno profuso nel far rispettare le norme comunali e, infine, nel disciplinamento complessivo della società.

Fu proprio col ritorno al potere del Popolo negli anni Ottanta del Duecento che si impose in Firenze una struttura istituzionale di base destinata a durare nel tempo – nonostante l'introduzione o la cassazione di alcuni uffici – e si concluse quell'intensa fase di sperimentazione che aveva fino ad allora caratterizzato la vita comunale in stretta connessione con i ripetuti rivolgimenti conseguenti all'evoluzione socio-economica urbana e alla nascita di posizioni anche politicamente e ideologicamente divergenti. Tale cambiamento di regime fu accompagnato dall'affermazione e dalla progressiva diffusione del programma politico, ideologico e culturale del Popolo, fondato su un'impostazione pubblicistica del potere destinata a influenzare, come si è visto, anche le pratiche cancelleresche e archivistiche del Comune. Il mutamento notato nell'uso delle liste di consiglieri nel corso del Duecento rispecchia dunque l'evoluzione cui andarono incontro le istituzioni comunali nel medesimo periodo e riflette il diverso valore loro attribuito dai gruppi dirigenti che si susseguirono alla guida del Comune.

*Documenti*

DOCUMENTO 1 – Consiglio generale e speciale del Comune di Firenze, 1234 (Archivio di Stato di Siena, *Diplomatico, Archivio riformazioni*, 1234 marzo 26)

In<sup>30</sup> nomine Domini amen. Dominus Iohannes Iudicis Romanorum consul et Florentinorum Dei gratia potestas, congregato consilio tan speciali quam generali eiusdem civitatis ad sonum canpane more solito in palatio Comunis, vocatis etiam ad ipsum consilium per precones Comunis consulibus militum, iudicum, mercatorum, capsorum, Porte Sancte Marie, Artis Lane et capitaneis mercatorum comunium, de consensu et voluntate utriusque consilii supradicti et consulum et capitudinum predictorum, nullo contradicente, obligando se vice ac nomine Comunis Florentie, et ipsi consiliarii utriusque consilii et consules et capitudines supradicti, unanimiter et concorditer cum predicta potestate, pro se et vice ac nomine Comunis dicti Florentie se obligantes, et dominus Aimerigus iudes Comunis Florentie syndacus et procurator potestatis et Comunis civitatis Urbeveteris, ut costat per publicum istrumentum scriptum manu Maffei Gronde notarii, pro ipsa potestate et comuni Urbeveteri se obligando de omnibus et singulis controversiis et discordiis et guerris que sunt et vertuntur<sup>31</sup> aut esse vel verti modo aliquo dingnoscuntur inter Comune Florentie et Comune Urbeveteris et partem eorum ex una parte et Comune Senarum et Comune Podiobonizi et partem Comunis Senarum et Podiobonizi ex altera, compromiserunt<sup>32</sup> in dominum fratrem Guilielmum de Ordine fratrum minorum et domini pape penitentiarium, promittentes eidem domino fratri Guilielmo observare, adimplere et facere et firmum tenere quicquid idem frater Guilielmus super predictis, usque ad viii<sup>o</sup> dies intrante mense aprilis proximi venturi scilicet vi<sup>o</sup> idus aprilis eiusdem vel post infra tempus prorogatum vel concessum a partibus dixerit, arbitratus fuerit seu sententiaverit et hec promiserunt eidem domino fratri Guilielmo solenpni stipulatione sub pena decem miliam librarum denarium senensium, solenpniter ab eisdem dicto domino fratri Guilielmo promissa et pena soluta, omnia et singula supradicta facere et observare et integre complere promiserunt sub obligatione bonorum dictorum comunium, renuntiantes in hiis omnibus omni et exceptioni et iuris et legum auxilio. Quod<sup>33</sup> laudum debeat fieri a dicto fratre Guilielmo tempore difinitionis, presentibus partibus et in loco comuni, et potestas et consiliarii et consules et capitudines supradicti, quorum nomina inferius scripta sunt, et dominus Aimerigus iudex, syndacus et procurator supradictus, tactis corporaliter sacrosanctis Dei evangeliis, omnia et singula supradicta facere et observare integre et complere ad ipsius fratris dictum et voluntatem iuraverunt.

Ista sunt nomina consiliariorum et consulum et capitudinum qui sicut supradictum est iuraverunt<sup>34</sup>: Diotiguida Angiolini, Allione Renerii Allionis, Gerardus Ughi, Forzectus Bentacorda, Aldobrandinus Ti(n)niosi, Ormannus Masnieri,

Caponsacchus Donati iudex, Abbraccia Gatti, Luclerigus de Begole, Arnoldus Amidei, Iacobus Torselli, Abbate Rodolfi, Chericus Gerardi, Bene de Monteficalli iudex, Clanni Balduvini, Gianni Bonaguise, Ughettus Balduccini, Ildebrandus Cappiardus, Spinellus Andimari, Ranerius Gualfredi, Albertus Ubertini, Gianfante Belbellocti, Orlandinus Spavaldi, Chiarissimus Ranaldesschi, Kiaritus Delvolpe, Gentile Uguiccionis, Macçettus Falconeri, Gerardus Guidi, Iacobus Alberti, Roggerinus Salvii, Guidalocus Guidi, Iacobus Bachinus, Amadore Foresi, Ildobrandus Guidalotti, Cipianus iudex, Cortavecchia Ti(n)niosi, Ranerius Montancolli, Gianni domine Diane, Bandinellus de Singna, Gerardus Corbizi, Luclerius Gottifredus, Sinibaldus Masscaronis<sup>35</sup>, Guilielmus Ioseppi, Ardumannus Ianni Agol(antis), Barone Doni, Bonella Accorsi, Ranuccius Galigai, Ranuccinus Uberti, Abbate Rustichi, Bercius Rogerii, Bucca Ranerii Rustichi, Bonensengna de Bibian(o), Riccomannus Arnoldi, Spinellus Accolti, Guido Cerriceti, Filippus Iacoppini, Ranerius Gualduccii, Arrigus Ranaldi, Rimberty<sup>36</sup> Deotiguarii, Ranerius Bonfantini, Bandinus Berlingherii, Iohannes Alberti, Andreas Ughi Medici, Uguiccione Simonecti, Bonacorus Ricomanni, Iacobus Gerardi, Bonensengna Ughi, Ildebrandus Daniellis, Filippus Angeleri, Iacobus Maffei, Iacobus Villani, Forçore iudex, Ugellectus Giuliani, Bientivengna Ugolini, Ranerius Allionis, Ugus de Fo(n)tis, Iacobus Donati del Fronte, Uguiccione Martini, Iacoppus Canisiani, Iacobus Guerii not(arius), Bellioctus Ubaldini, Marsilioctus Belfortis, Altafronte Monaldi, Spilliatu Cambii, Allione Uguiccionis, Michele Deotaiuti, Bonasai Benentende, Uguiccione Pantallionis, Actavianus Cencii, Pulcie defioenza, Ciece Uguiccionis, Cavalcante Giraldu, Thedaldus Spinelli, Filippus de Quoina, Gerardus Lamberti, Ranerius Luclerii, Iacobus Lamberti, Ranuccinus Ricovari, Gerardus Ildibrandi, Uguiccione Belmontis, Ildibrandus Belnerii, Ghectus Cavalcantis, Truffa Gianfantis, Spina Masnieri, Mainectus Actaviani, Guido Bencivenni, Inghilbertus Beiecti, Bellincione Ricchobal(di), Iacobus Barois<sup>37</sup>, Ranerius Gialli, Davanzatus Galli, Belsorus Dogii, Ranerius Iacobi, Ianni Beneveni, Iacobus de Paperis, Baroncinus Baronis, Bencivenne Rustici not(arius), Morandus Cambii, Gerardus Abbraccia, Ranerius Albizi, Sençanome iudex, Francesscus Bonaprese, Ianne Mala piene, Chiarmontese Francesschi, Gaetanus Guildenuccii, Pegolocus Ardenghi, Bonella Gualducci, Iacobus Monaldi, Ranerius Scolari, Boldrus Orlandi, Marcellus Lambertini<sup>38</sup>, Mainectus Aldobrandi, Spinellus Uguiccionis, Paganectus Riccomanni, Rossus Ianni Filliaçi, Spina Stoldi Mossjadi, Albiçus Chiarissimus, Rogerius Ianni Soldaneri, Ardenghellus Baronis, Iacobus Ranerii, Bertoldus Marcovaldi, Mainectus Cose, Arloctus Guictonis, Ubaldinus Guicciardi, Ugolinus<sup>39</sup> Rustici, Pescie Guidi del Sanguigno, Gianni Donati Ianni Soldaneri, Silimannus Bartaloti, Melliore Gualterocti, Gentile Ranaldesschi, Ranaldesscus Alberti, Avocatus Guidi, Albertus Bruni, Spinellus Gualducci, Iohannes Spinelli, Ildobrandus Mainecti, Paççus Ysacchi, Spada Spade, Rota del

Beccho, Actavianus Acerbi, Gerardus Lucteringi, Deotisalvi de Sancto Andera<sup>40</sup>, Bondonus Nerii, Ghiroldus Ianni, Berengerius Cipriani, Arnolfinus Bilenchi, Biencivenne Griffi, Leone Benedecti, Ildobrandinus Pavesi, Mainectus Arcuccia, Avitus Burnecti, Lambertesscus Macchaccii, Gaetanus Salvi, Deotisalvi Guidi, Tornaquinci Alberti, Parte Ubaldini, Lambertesscus Garardi, Menabuoi Amidei, Giambonus Alberti, Cambius Minerbecti, Brunus Uberti, Boncambius Donati, Biencivenne Ecçoli, Ianni Tornaquinci, Guilielmus Filippi, Boncambius Guidi, Francessus Vitelli, Andrea Ughetti, Guidectus notarius, Lambertus Trombecti, Iunta Villanucçi, Rustichinus Fr(atr)is, Benencasa Bonacorsi, Acço Gottifredi, Accorri Uderisii, Iacobus Sinmonecti, Nepoleone Marsoppini, Davançatus Alfieri, Ranerius Guidi, Ranuccinus Ughi Rubei, Bernardus Gottifredi, Gondus Burnecti, Uguiccione Uguiccionis, Latinus Prese, Cacciavolpinus Marabottini, Luctierus Ruffoli, Iacobus de Cerreto, Cambius Mainecti, Ranuccius Sinmonecti, Lictifredus Borghesi, Guidalocus Risaliti, Albertinus Malacresta, Bonacorsus Anchionis, Uliverius Rondinelli, Paganus notarius, Ildobrandinus Guittonis, Montaninus Liti, Bonacorsus Benencase, Orlandus Gerardini, Allius de Cortopaldi, Mungnarius Falgani, Spinabellus Cottola, Bernardus Ghiselli, Dragoncinus notarius, Diemidiede notarius, Rusticus Mellioris, Thedaldus Galigarii, Adimari Ranerii, Garardus Aldobrandi, Ianni Boccacani, Ranerius Ugellecti, Laçarus Cancellerii, Ianni Luctieri, Mannus Erbolocci, Tebaldinus Ianni, Arrigus expeditus, Bonasengna delaripa, Ildibrandinus Aliotti, Iacobus Ranerii, Schembangus, Ubertinus Donati, Torresianus Iudex, Tedaldinus Guidalocci, Iacobus Uguiccionis Pape, Assaltus Torrisiani, Borgongnone Bembonis, Forese Galgani, Balçus Lanfredi, Garardus Uberti, Bene medicus, Rugerius Albertini, Ugo Rusticucci, Gilicus Martini, Guido Orlandi, Corsino Deotaiuti, Stoldus Iocii, Rugerius Ioseppi, Contadinus Rainierini, Martinus Mossche, Iacobus Nasus, Daviçus Catalani, Rodolfinus Massar, Mossca Lamberti consules militum<sup>41</sup>, Arrigus de Casscia, Iacobus Cambii, Ranerius Caccie consules iudicum et notariorum<sup>42</sup>, Teghiarius Iamberti, Riccus Bardi consules mercatorum Calismale<sup>43</sup>, Falconerius Alfierii, Bonfante Angelocci consules camporum<sup>44</sup>, Oderigus Oliverii, Gottolus Ugolini, Bonensengna Riccardini, Ricciardus dela Susina consules mercatorum Porte Sancte Marie<sup>45</sup>, Arrigus Frederigi, Uguiccione Villanucçi, Bonfilliolus Guidi Brocche, Ranerius Riccii, Bonromanus Berlengherii et Ionta Guidi Arloci et Garardus Montalorus consules Artis lane, Guido Bellocciole iudex et notarius dicte Artis lane, Francessus Chiarmontesi, Cosella Pacis capitanei mercatorum comunium.

Acta sunt hec Florentie in palatio Comunis coram domino Gilio milite dicte potestatis et dominis Pandulfo et Placentino et Donadeo iudicibus eiusdem potestatis et Albertino Beliocti et Viviano notario et Paulo et Petro et Stefano notariis dicte potestatis et Cavalero et Pratese et Arrighetto banditoribus sive

preconibus Comunis Florentie qui predictis omnibus testes interfuerunt. Anno millesimo CC° XXXIII° , vii° kalendas aprilis indictione vii°.

Ego Bonus Prati, imperatoris auctoritate<sup>46</sup> iudex ordinarius publicusque notarius, predicta omnia me presente acta sicut superius continentur per singula, de mandato dicte potestatis Florentie et omnium predictorum consiliariorum et consulum et capitudinum florentinorum et supradicti domini Almerigi iudicis Comunis Florentie et sindaci ac procuratoris potestatis et Comunis Urbeveteris ad predicta constituti, publice scripsi ideoque subscripsi.

(S.N.) Ego Ranerius notarius, viso et perlecto autentico istrumento predicto, facto manu dicti Boni Prati imperatoris auctoritate iudicis et notarii publici Comunis Florentie et eo diligenter perlecto et abscultato Sen(arum) cum fratre Basilio et fratre Iacoppo et fratre Tomasio de ordine fratrum minorum et Deotaviva notario testibus presentibus, quicquid in eo inveni, nichil addito vel diminuto preter singulum dicti Boni Prati et hanc subscriptionem, hic fideliter scripsi et publicavi et Forçettus Bentacorda puntavi et suprascriptam partem in dominum que bis scripta apparebat in anno domini millesimo CC° XXXIII° , indictione vii° , die ii° nonus aprilis.

\* \* \*

DOCUMENTO 2 – Consiglio generale e speciale del Comune di Firenze, 1245 (Archivio di Stato di Siena, *Diplomatico, Archivio riformazioni*, 1245 agosto 9)

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, die mercurii nono, intrante mense agusti, indictione tertia, actum Florentie. Dominus Pacx Pesamichola Dei gratia Florentinorum potestas, congregato speciale et generale consilio ad sonum campane et etiam vocibus banditorum Comunis Florentie, more solito, in palatio filiorum Galigai in quo idem potestas pro comuni moratur, consilia celebrantur et rationes redduntur, in quo etiam fuerunt capitanei populi Florentie, consules iudicum et notariorum, camporum, Callismale, Porte Sancte Marie, priorum Artis Lane et capitudines et priores omnium artium civitatis Florentie, de consensu et voluntate utriusque consilii et dictorum capitaneorum et capitudinum omnium et singulorum, idem dominus Pacx pro comuni Florentie potestas fecit, constituit et ordinavit Ranerium filium Orlandini syndicum ad faciendum et firmandum concordiam inter Comune Senarum et Comune Florentie, invenctam et tractatam et ordinatam per ambaxatores utriusque Comunis cum Comune Senarum sive syndaco ipsius Comunis qui specialiter super hoc mandatum habeat, et ad promissionem et ob(ligationem)<sup>47</sup> faciendum et recipiendum promissionem et ob(ligationem) a

dicto Comune vel syndico ipsius Comunis, qui super hoc haberet speciale mandatum et generaliter ad omnia et singula que ad dictam concordiam pertinere viderint vel viderentur, et ad dandum et faciendum et recipiendum securitatem quod homines utriusque Comunis secure possint ire et redire per terram et districtum utriusque Comunis et ad recipiendum securitatem a comuni Senarum seu a syndaco super hec constituto quod dabunt domino Cerreterio et aliis hominibus sue domus libras quadringentas hinc ad kalendas ottubris proximi venturi vel infra octo dies proximi post denuntiationem eis factam per licentiam potestatis Florentie vel licentiam capitaneorum populi civitatis Florentie, ita tamen quod non teneantur ad predictam nisi primo receperint pacem a dicto domino Cerreterio et hominibus sue domus, et generaliter ad omnia et singula facienda que verus et legitimus syndicus facere potest et que super predictis vel aliquod predictorum videbuntur pertinere, promittentes habere firmum et ratum quicquid a dicto syndico factum et receptum fuerit et non contravenire. Nomina dicatorum consiliariorum qui predicta voluerunt sunt infrascripti, qui sunt due partes et ultra consiliariorum in dicto consilio congregatorum, scilicet: Donatus Torresciani, dominus Gherardus Guidi et dominus Iacobus Alberti capitanei populi florentini, dominus Lutteringus Iacoppi, dominus Bonacorsus Lanuti, dominus Giandonatus Gianni Soldanerii, dominus Ubertinus Iasse, Iacobus Orlandini, Ubaldus notarius, Rabuanus Guemmignani, Ubaldinus notarius, Giannibonus Boncompagni, Gualfredi Reddite, Ranuccius Monaldi, Lutherius notarius, dominus Tedaldus Spinelli, Burnectus Rustichelli, Renaldus Rinieri, Mannus Paramanii, Uguiccione Davini, Iacobus Bertoldi, dominus Gherardinus Galigai, dominus Guidalottus Guidi, Ranierus Racciola, Mellgo Ranerii, Ubertus Ubalducci, Lanfranchinus sellarius, dominus Ubertus Restori, Bonifatius Albertini, dominus Brunus de Salto, Aldobrandinus Lamberti, Stoldus Strenne, Davicinus Gemme, Bonaguida Diedi, Bonaffide Capi, Soldaverus notarius, Ubertus Alfieri, Dietisalvi Bruni, Davançatus Aringhierii, Bolliettus Bonaparte, Ranuccinus Bencivenne, Ranuccius Ugucii, Bonellus Berardi, Berardus Bentacordi, Pillius Rustichelli, Spilliatu Oliverii, Cambius Ridulfini, Uguiccione Villanucci, Donatus Cambii, Ranuccius sartor, Cavalcante Bonacorse, Homodeus specialis, Stoldus Beringhieri, Ioseppus Canisiani, Renaldus Gianicale<sup>48</sup>, Sançanone iudex, Compagnus Diesadivolie, Salice Salicis, Davicinus Corbiçi, Attavianus Ulivieri, Brunus Burnecti, Capitaneus Fortiguerre, Guido faber, Ubertus Neri, Bavosus Rufaldelli, Ventura Gianni, Abbadingus Iohannis<sup>49</sup>, Bonensegna Bovacciani, Guinaldo Colli, Rugerius de Riccio, Ranuccinus Acerbi, Ricevutus orafus, Mansirus Franceschi, Iacobus Dela Presa, Rugerius de Baldise et Bernardus de Vecchiis.

Presentibus testibus Furcolchero notario, Lotto Formagii notario et Menasie notario dicte potestatis.

Ego Iacobus Gierii, iudex et notarius et nunc pro comuni Florentie ad scribendum consilia civitatis eiusdem notarius existens, predicta coram me acta, dicte potestatis precepto, scripsi ideoque subscripsi.

(S.N.) Ego Inghiramus Dietavive notarius totum quod supra legitur ex publico instrumento facto manu Iacobi Gieri iudicis et notari, nullo addito vel diminuto, secundum conscientiam meam scripsi et id fideliter exemplavi et, insinuatione facta coram Leonardo Buccabadat(i) Sen(ensium) potestate una cum Aringherio notario, hoc sumptum ad illud autenticum, coram eodem domino Leonardo et Nicholaio de Bosco, Nicholaio de Fossa, Folchinus de Sancto Ma(r)in(i) et Arighetto de Cavario testibus, diligenter ac fideliter abscultavi et nichil in hoc sumpto quem in illo autentico contineri videns de mandato potestatis predictae subscripsi et publicavi in anno Domini millesimo CC° XLV°, indictione iii<sup>a</sup>, die xvi kalendas setembris.

\* \* \*

DOCUMENTO 3 – Consiglio generale e speciale del Comune di Firenze, 1255 (Archivio di Stato di Siena, *Diplomatico, Archivio riformagioni*, 1255 luglio 31)

In Dei nomine amen. Appareat omnibus evidenter quod dominus Alamannus de Turre Dei gratia potestas Florentie, de consensu [et] licentia<sup>30</sup> et auctoritate generalis et specialis consilii civitatis Florentie congregati in palatio de Galigaris, ubi consilia fiunt et rationes<sup>31</sup> pro Comuni redduntur, ad sonum campanae et voce preconis more solito, et ipsi iidem consiliarii, quorum nomina inferius continentur, vice et nomine Communis Florentie constituerunt, creaverunt atque ordinaverunt dominos Oddonem Altoviti iudicem et Iacobum de Cerreto cives florentinos, licet absentes et quemlibet eorum insolidum, suos et dicti Communis syndicos et nuntios speciales ad tractandam, contrahendam et faciendam et inhiendam societatem et compagniam et unionem cum comuni et universitate civitatis Senarum et sindaco sive sindicis ipsius Communis pro ea et ad faciendas et recipiendas obligationes, pactitiones, promissiones et iuramenta hinc inde faciendam et instrumenta et omnia et singula faciendam que in predictis et pro eis et circa ea et eorum occasione fuerint necessaria et viderint et cognerint expedire, et totum et quicquid per predictos syndicos vel aliquem eorum super promissis vel aliquo ipsorum factum vel procuratum fuit, ratum et firmum habebunt predicti potestas et consiliarii et dictum Comune sub obligatione omnium bonorum dicti Communis.

Nomina autem consiliariorum ista sunt imprimis<sup>32</sup>: Tornabello Delamato, Benvenutus Beliothi, Iacobus Rapecta, Rinaldus Rinaldi, Guiciardus Uberti, dominus Iacobus iudex, Boniohannes Vitaliani, Rodulfus de Malaspine, Salvi Mainerii, Guernieri Ristori, Bozolo de Alliiis, Mainectus Ferraccii, Filippo de



Iospiliato, Cambius Bentivengne, Duccius Attaviani, Schiatta de Siminetti, Inghilescho filius Albizini, Rafanus filius Silimanni, Ruffolus domini Folchetti, Pesce Guernieri, Mainetto Anselmi, Riccus Bischeri, Bonus Rinieri, Guinizingo iudex et notario, Orlandinus domini Pesci, Giunta filius Bonsengnoris, Aius de Insalatis, Rimbalduccius filius Uliverii, Filippus Angiolerii, Tancredi filius Chiariti, Amonitus filius Donati, Iacobus Bonaguide, Ugo Latini, Loctus Compagni, Brunus Davizi, Gaio filius Rinieri, Zenobius filius Riccobaldi, Drudolus Ristori not(arius), Ottinellus filius Iacobi, Conforto filius Beniventi, Bencivenni medicus, Rinaldus Tedaldi, Adactus filius Alberti, Soprastante filius Soprastanti, Donus Greco, Iacobus Ricevuti, Rosso Barote, Adaptus filius Schietti, Rinuccinus Importuni, Puccius filius Bonomi, Cambius filius Cambii, Cione Delabella, Benincasa Benincase, Guido Truffecti, Ricoverus notarius, Aliotto, Capitanus Altafronti, Bonavenuta notarius, Dinaccius Ubaldini, Rinuccinus Bechi, Baldinoctus Doni, Gabriello Cianchi, Mainectus Folchi, Iacobus Delmula, Uguicione Bonagiunte, Allio Bazaleri, Pacinus Beliocti, Neri filius Aldobrandini, Galigarius de Maccis, Vinci filius Gherardi, Donus Boninsengne, Arrigus filius Ugonis, Bonsengnore Ridolfi, Caniscianus filius Luchesi, Francescho Benvenuti, Ugo Raineri, Puccius Ricomanni, Iacobus Germani, Bizacus filius Marchi, Iulianus Delriccho, Albertinus Giungni<sup>33</sup>, Guido filius Uguicionis, Diotaiuti Alberti, Bellicari Rustichi, Cambius Bernardi, Gherardus Baroncelli, Importunus filius Cini, Gianni Gavinuzi, Comando sensale, Iacobus Borghi, Gino Frescobaldi, Rosso Mangnali, Uliverius Rondinelli, Forte filius Greccii, Vallientre Marsilii, Bonacorso notarius, Galizius filius Bonareddite, Corso Naso, Donatus Monaldi, Consilius Iordani, Bondonus del Nero, Uberto Bruni, Iacobus Uguicionis, Canado Rustichelli, Iacobus Diotaiuti, Moscha domini Gherardini, Michele de Caviccii, Guido faber, Bonafede Albizi, Volliia Delbuono, Ubertesco Bonamichi, Rinaldo Pagani, Rinovardo Bencivenni, Lucterius de Notaris, Spinelloctus Doni, Ruffolus Luttieri, Uttinello del Testa, Ioseppo Guilielmi, Arrigus filius Arrighi, Actavianus filius Rinieri, Rustichellus filius Aldobrandi, Cambius Guiczoli, Caccia filius Rinieri, Boninsengna Compagni, Bonafede Burnecti, Uguicione Maringnolle, Bencivenni Bentacorde, Rosso Donzelli, Bartolus Giungni, Marchese Brindoli, Iacobus Ghiselli, Puccio filius Cambii, Uguicione Villanuczi, Ranieri Corbizi, Contegnus Donati, Ranuccinus Uguicionis, Pratese medico, Bencivenni Bonaguide, Bianco Ristori, Melliore Falconieri, Rinaldus notarius, Bonsengnore filius Gualterocti, Giambo Mainecti, Ridolfo domini Rinaldi, Primeranus Rugieri, Cerra filius Gianni, Bindus domini Aldobrandini, Aldobrandus filius Alberti, Sinibaldus Bruni, Rimbertinus Bencivenni, Benvenutus Agullia, Bonaguida Bachelli, Gherardus Docti Vitali, Arrigus Alberti, Falconerius Delleone, Ricoverus cufiaio, Amadore Boncecti, Guascone Manentini, Albertinus Goptifredi, Abbate filius Guidi Uberti, Petri Rondinelli, Iacobus filius Caccie, Benghi domini Iacobi, Guido Delapelle, Terroczolus

Deloscopto, Gualduccius Petri, Iacobus Batezone, Berlingerius filius Gambeni, Melliore Belioti, Ridolfus Borromani, Falcus filius Ughi Falconieri, Borgognone Banboni, Orlandinus Albizi, Bonacorso Danielli, Gherardinus Giungni, Iacobus balisterius, Rinuccinus Delfore, Benci Gualduccii, Cancellarius notarius Venuti, Balduccius qui bocha vocatur, Lapo Gherardi, dominus Iacobus iudex, dominus Minaciatius iudex, dominus Iacobus de Pasingnano, Buiamonte domini Rote, Bengnaminus Ghiandonis, Guidalocus Stephanelli, Upizinus domini Gallie, Rainerius Uscelletti, Ubertus Pieri, Davizinus Gemme, Cancii domini Luctieri, Barone Bertoldi, Michele filius Luttieri, Manfredo filius Gherardi, Bartolus Pieri, Manovello Medici, Falcus Belcari, Corso Masnieri, Aldobrandinus Cardi, Napolesce domini Pesci, Donatus Diotalvi, Iacobus Lecha, Giuntinus domini Bechi, Cambius Mellioris, Donatus Guilielmi, Bonus filius Aldobrandini, Manfredi filius Aldimerii, Renaldus filius Iacobi.

Acta sunt hec Florentie in palatio de Galigaris, millesimo duecentesimo quinquagesimoquinto, indictione tertiadecima, pridie kalendas augusti, presentibus testibus domino Villano iudice et assessore potestati, Uberto notario potestatis, Donato et Maffeo banditoribus Comunis et aliis.

(S.N.) Ego Alioctus Mazzochii, imperiali auctoritate iudex et notarius et tunc pro Comuni Florentie notarius ad scribenda consilia Comunis civitate predictae specialiter constitutus, predictis interfui et de mandatu dicti potestatis et consili publice scripsi.

\* \* \*

DOCUMENTO 4 – Consiglio dei Cento e Consiglio speciale del capitano del Popolo, 1295-1296 (Archivio di Stato di Firenze, *Tratte*, 1554, cc. 1r.-2r.)

[1r.] Infrascripti sunt consiliarii consilii centum virorum Comunis Florentie quorum offitium initium habuit in kallendis mensis octobris millesimo cc° lxxxv° indictione viiii<sup>a</sup> et finiri debet in kallendis mensis maii millesimo cc° lxxxvi° indictione iamdicta.

De sextu Ultrarni

Dominus Banchus domini Bonaccursi<sup>54</sup>, Simon Tuccii Guicciardini, Duccius Angiolini Malchiavelli, Guernerius domini Bardi de Amiratis<sup>55</sup>, Sassolus Sassolini, Lapus domini Gianni Ridolfi, Noffus Guidi, Lapus Ugholini Benevieni, Chiarus Cinucoli, Lapus de Orciolinis, Lippinus Soderini, ser Bellincione ser Dati Cacciafuori<sup>56</sup>, Simon Ghamberini, Benci Amati, ser Andreas ser Phylippi Sapiti<sup>57</sup>, Bindus Maçecti, Iohannes Siminecti, Guiduccius Clari Rimbaldesi<sup>58</sup>.

## De sextu Burgi

Dominus Gioctus Boticini, dominus Nichola de Acciaiuolis, Ugho Aldobrandini, Tile domini Oddonis Altoviti, Lippus Del Traccha, Tanus Gualfreducci, ser Caccia Bonciani, Simon Benci Manovelli, Duccius Giunte Giannini, Cinus Colti<sup>59</sup>, Ricoverus Amadoris, Vanni Ghighi Paradisi, Lapus Manecti Aghentini, Bernardus Albicçi Del Bene, Cambius Aldobrandini Bellincionis, Barone del Biecho.

## De sextu Sancti Petri Scherardii

Dominus Pretacçus de Pretacçis, Guardinus Beni Traversi, Gianus Pepis, Bartholinus Cenni Alberti<sup>60</sup>, Gianni de labarba, Feus Ponci<sup>61</sup>, Buosus Risaliti, ser Venisti Ghiberti, Deus Bentacorde, Nellus Biçochi, Banchus Ciuti, Banchellus de Lantella, Simon Bonarote, Baccherellus de Baccherellis, Pacinus Faff<sup>62</sup>, Duccius Buccelli, Gherardus Bonaccursi, dominus Rogerius de Chuona.

## De sextu Porte Sancti Pancratii

Dominus Boninsegna de Becchinugiis, Grifus de Cantoribus, Lippus Gianni Gherardini, Baldus Villanucçi, Pierus Guardi, ser Alone Guccii Alonis, Pangnus de Lostroçça, Anselmus Palle, Cione domini Rugerini, Neri Cavalche<sup>63</sup>, Braccinus domini Albicçi Trinciavelli, ser Matheus Belliocti, ser Latinus Latini, Schiacta Dietisalvi, Naddus Luctieri Morelli, Nardus Iunte.

## [1v.] De sextu Porte Domus

Bartholinus Fantini delalastra, Franchus de Fesulis, Guido del Bianco, Bandecchus Bellondi, Ricchus Falchonecti, Orlanduccius Orlandi, Albicçu de Medicis, Caruccius Salvi Allagherii, Naddus Bonacosse, Fatius Guicciardi, Guccius Genai, Arrighus Frederighi, Albertus Ugholini de Lacava, Cante de Siçis, Neri Bellicocçi, Latinus Bonaccursi.

## De sextu porte Sancti Petri

Neri Chalure, Naddus Aldobrandini, Gherardus Lapus, Tencinus Acerbi, Fatius de Micciole, Bandinus de Falchoneriis, Dante Guidalocci, Giachominus Alfani – absens est in curia, Lapus Gherardini, Andreas de Ricciis, Lapus Bonfantini, Tanus Doni<sup>64</sup> de Rocchis, Lippus Bindi Orlandi, Salvinus Drictafedis, Matheus Aghinecti, Phylippus Megloris Paniçi.

## [2r.] Consiliarii consilii specialis sextus Ultrarni

Dominus Guidoctus Corbicçi, ser Rogerius Ugalbicçi, Niti Cacciafuori, Tile domini Phylippi Belfradelli, Rinuccius Boninsegne, Fornainus Petri Battimame.

## De sextu Sancti Petri Scherardii

Dominus Chiaritus Venture, Vanni Baccharelli, Lapus Talenti, Massarius Raffacanis, Bertucius Ferraccini, Geri Ubertini.

## De sextu Burgi

Cinghus Altoviti, Meus de Acciaiuolis, Nuccius Pretacçi<sup>65</sup>, ser Gianni Siminecti, Neri Attiglantis, Gerardus del Bello.

De sextu porte Sancti Pancratii

Ser Albiçus Alonis, Amannatus Rote, Cambius ser Baronis, Anselmus Palle Bernardi, Sinibaldus Borghi, Duccius de Lamarocta.

De sextu Porte Domus

Neri Bellindoti, Florentinus Ranghi, Arrighus Lapi Arrighi<sup>66</sup>, Bonaccursus ser Burnecti, ser Albertus Amicçini, Spina Falchonis.

De sextu Porte Sancti Petri

Veri Falchi Baldovini, Dante Alagherii, ser Simon Boncristiani, Bençus de Riccis, Mannus Cionis Romaldelli, Fatius Cambii de Giungnis.

\* \* \*

DOCUMENTO 5 – Consiglieri di parte guelfa (Archivio di Stato di Firenze, *Capitoli, Registri*, 29, c. 234r.-v.)

[234r.] In Dei nomine amen. Anno dominice incarnationis millesimo duecentesimo septuagesimo octavo indictione septima die octavodecimo februarii. Dominus Gherardaccius olim domini Ildibrandini Manni procurator sufficienter et specialiter constitutus ad omnia et singula infrascripta nobilis et magnifici viri domini Guidonis Salvatici Dei gratia comitis in Tuscie palatini filii olim domini comitis Rogerii, ut de procuracione ipsa constat publico instrumento<sup>67</sup> facto manu Bruni iudicis et notarii de Certaldo a me notario infrascripto viso et lecto, procuratorio nomine pro dicto domino comite Guidone Salvatico suo nomine et hereditario nomine dicti domini comitis Rogerii patris sui et bone memorie domini comitis Guidonis Guerre sui patruus et quolibet modo et casu in solidum obligans dictus procurator dictum dominum comitem Guidonem Salvaticum et eius heredes et bona in perpetuum ad omnia et singula infrascripta et pro infrascriptis omnibus et singulis observandis et semper firmis tenendis fecit finem, absolutionem, liberationem, transactionem et pactum de non ulterius petendo domino Ghecto Aliocti sindico et procuratori Comunis Florentie et partis Guelforum dicte civitatis recipienti et stipulanti vice et nomine dicti Comunis et partis et vice et nomine omnium et singularium personarum dicte civitatis et precipue infrascriptarum quarum nomina hec sunt: dominus Bindus Alamanni, dominus Neri Bardi, dominus Iannoçus de Iandonatis, dominus Biancus Struffaldi, Hugo Spine, dominus Fortebraccius domini Pazi, Bonacosa Bethi, dominus Ranerio de Balneo, Bernardus de Saxo, Ciprianus Tornaquinci, Vinci Raffacani, dominus Oddo Altoviti, Ardingus Pegolotti, Carus de Alglis, dominus Lippus stremus, dominus Tanus Rugerini, Biancus domini Petri, Nutus Marignolle, Gerius de Sitiis, dominus Odarrigus Gaitani, Cinus domini Adimaris, Bese Magalotti, Pelosus de Canigianis, dominus Bindus baschiere, Lapus Rinucini, Phylippus Pacis, Ridolfus Malaspine, dominus Ubertus de Adimaris,

Ghersectus de Campi, Manectus Benincase, Iohannes Bucelli, Tomasinus domini Gualterocti, Scolarius de Medicis, Guccius Ghiberti, Guido Malabocche, Spinellus domini Adimari, Oliverius de Vicedominis, dominus Clericus de Paçis, Gherarducius Guidalociti, dominus Marsoppinus domini Ormani, Ubertus Rovinosi, dominus Bertus Frescobaldi, Expeditus et Bottaccius de Cavalcantibus et pro heredibus eorum qui mortui sunt de omni et toto eo quod idem dominus comes Guido Salvaticus suo nomine vel hereditario nomine dicti domini comitis Rogerii patris sui et dicti domini Guidonis Guerre sui patris dicere, petere, exigere vel requirere posset a dicto comuni vel parte aut specialibus personis superius nominatis vel aliis quibuscumque nomine vel occasione cuiusdam debiti librarum quatuor milium ducentarum denarium florenorum parvorum quas idem dominus comes Guido Salvaticus et dictus procurator pro eo sibi deberi dicebat tamquam heredi et successori in totum dicti domini comitis Guidonis Guerre patris sui a dicta parte aut a camera Communis Florentie vel a singularibus personis superius nominatis pro salario et feudo certi temporis quod dicebat fuisse ordinatum et promissum dicto domino comiti Guidoni Guerre per predictos superius nominatos tamquam consiliarios dicte universitatis et partis Guelforum et etiam earum proprio et privato nomine et utroque modo in solidum pro electione et nominatione quam dicebat fuisse factam de dicto domino comite Guidone Guerra per partem et universitatem partis predictae in rectorem et capitaneum ipsius universitatis et partis ad rationem cuiuslibet mensis librarum ducentarum florenorum parvorum ut de dicta electione et nominatione et de constitutione et promissione dicti salarii constat publicis instrumentis factis mani Paganucci de Certaldo iudicis et notarii que instrumenta ibidem et in presenti dictus procurator restituit dicto sindico ut supra recipienti pro vanis et cassis et cancellatis et incisa et generaliter de omni et toto eo quod idem dominus comes Guido Salvaticus suo nomine vel hereditario nomine dictorum suorum patris et patris vel alterius cuiuscumque persone dicere, petere, exigere vel requirere posset a dicto comuni vel parte vel singularibus personis occasione dicti Communis vel partis predictae vel alterius eorum quacumque occasione seu causa, iure vel modo ex quocumque contractu vel obligatione vel aliter qualicumque modo qui dici vel excogitari possit ita quod non expressus modus vel casus pro expresso comprehenso et intellecto habeatur. Quam finem, liberationem, absolutionem, transactionem et remissionem et pactum de non ulterius petendo et omnia et singula supra et infra scripta dictus dominus Gherardaccius procurator dicti domini comitis Guidonis Salvatici procuratorio nomine pro eo ut dictum est promisit et convenit dicto domino Ghecto sindico recipienti et stipulanti pro dictis comuni et parte et specialibus personis ut dictum est habere et tenere firma et rata et incorrupta perpetuo et quod non est datum vel factum contra per dictum comitem Guidonem Salvaticum vel per predictos patrem vel patrum eius vel alterum eorum aut per aliquam aliam personam pro eis vel aliquo eorum.

Et non fiet contra per dictum dominum comitem vel aliquem alium de iure vel de facto in iudicio vel extra alioquin si contra predicta vel aliquod predictorum daretur vel fieret in futurum aut datum vel factum apparetur promisit dictus procurator pro predicto domino comite eum et eius heredes et bona obligando predicto domino Ghecto recipienti et stipulanti pro predicto comuni et parte et quolibet eorum et singularibus personis ut dictum est supra dare et solvere et pagare et se pro eo et ipsum dominum comitem Guidonem Salvaticum et eius heredes soluturum promisit et constituit ubique locorum et terrarum quo vel qua dictus dominus comes vel eius heredes inventi fuerint vel ab eis vel aliquo eorum petitum fuerit pro pena et pene nomine duplum eius rei vel quantitatis unde ageretur et insuper duplum suprascripti debiti videlicet octomilia quadringentas libras denarium florenorum parvorum et omnia dampna et expensas et interesse litis et extra integre reficere, restituere et resarcire credendo de ipsis dampnis, expensis et interesse ex pacto simplici verbo syndici vel procuratoris unius vel plurium dictorum Comunis vel partis qui pro tempore fuerint et petierint vel specialium personarum que pena et pene totiens possint peti et exigi cum effectu ratis manentibus supradictis semper quotiens contra predicta vel aliquod predictorum daretur vel fieret vel datum aut factum apparetur sub obligatione dicti domini comitis Guidonis salvatici et suorum heredum et bonorum omnium presentium et futurorum, que bona dictus procurator procuratorio nomine pro eo constituit pro dicto comuni et parte et specialibus personis precario possidere dans et concedens iamdicto comuni et parti et specialibus personis omnimodam licentiam et liberam potestatem ipsa bona ingredi sua propria auctoritate absque alicuius iudicis parabola et ea tenere et possidere et usufructare, vendere et pignerare, alienare et obligare donec de dicta pena et penis et dampnis et expensis et interesse predictis fuerit dicto comuni et parti et singularibus personis a dicto comite vel suis heredibus integre satisfactum. Pro qua vero fine, absolute et liberatione et pactis et promissionibus et omnibus et singulis supradictis, iamdictus dominus Gherardaccius procurator dicti domini comitis Guidonis salvatici, procuratorio nomine, pro eo fuit confessus et contentus ipsum dominum comitem Guidonem salvaticum recepisse et habuisse in preteritum de pecunia Comunis et partis predicte de dicta summa quattuor milium ducentarum librarum predictarum libras mille septingentas florenorum parvorum in una parte. Et presentialiter dictus procurator procuratorio nomine pro eo confitetur recepisse et habuisse et sibi integre solutas esse et numeratas pro dicto domino comite a dicto domino Ghecto sindico dicti Comunis et partis dante et solvente et numerante pro predicto comuni et parte et specialibus personis predictis et de propria [234v.] pecunia dicte partis libras mille quingentas dicte monete in alia parte in pecunia numerata et finem de libris mille florenorum parvorum in alia parte pro dicto domino comite Guidone salvatico a dicto sindico Comunis pro dicto comuni ut de syndicatu constat publico instrumento facto manu Guelfi

notarii de Areçio quas dictus comes Guido salvaticus dare et reddere tenebatur comuni Florentie ex causa mutui per publicum instrumentum scriptum manu Ranerii Vincii notarii ut de dicta fine constat publico instrumento inde facto manu mei notarii infrascripti de quibus solutionibus dictus procurator procuratorio nomine ut dictum est vocavi se pro dicto domino comite Guidone salvatico bene pagatum et contentum renuntians dictus dominus Gherardaccius procurator dicti domini comitis Guidonis salvatici procuratorio nomine pro eo in omnibus et singulis supradictis exceptioni doli mali et in factum et pecunie non numerate et confessionis et obligationis non facte et non recepte finis et contractus non celebrati conditioni sine causa vel ex iniusta causa et omni alii exceptioni iuris et facti et omni alii exceptioni iuri et auxilio et beneficio et privilegio fori et omni alii auxilio generali et speciali canonico vel civili dicto domino comiti vel suis heredibus seu sibi procuratori pro eo competenti vel competituro et eis vel aliqua vel aliquo earum vel eorum non uti promisit et cavit expresse sub pena et penis et obligatione predictis cui domino Gherardaccio procuratori predicto procuratorio nomine pro dicto domino comite Guidone salvatico volenti et confitenti et guarentanti omnia et singula supradicta a se facta, promissa et confesata precepi ego notarius infrascriptus nomine iuramenti per guarentisiam ut m(ich)i licet ex forma capituli constituti florentini eundem dominum comitem Guidonem salvaticum et dictum eius procuratorem pro eo debere observare, attendere, facere et complere omnia et singula supradicta prout superius per ordinem continetur et promisit.

Actum Florentie in domo filiorum Amerii Cose in qua dominus Guido de Corigia capitaneus masse partis predictae moratur; testibus domino Ranerio Arlocti dela Gattaia et domino Andrea domini Iacobi de Cerreto iudicis, Iacobo smera quondam Compangni, Dino Rustikelli Raffacani, Lot Formagii not(ario), Bruno Ranuccii et Francisco Fortis not(ario) de Certaldo, Urso Beliocti et Berlingerio domini Ugolini Tornaquinci civibus florentinis ad hec presentibus et rogatis.

(S.N.) Ego Benincasa ordinarius iudex publicusque notarius Oddi de Altomena quondam filius predicta omnia coram me acta rogatus publice scripsi.

## Note

<sup>1</sup> Cfr. E. Artifoni, *Corporazioni e società di 'Popolo': un problema della politica comunale nel secolo XIII*, «Quaderni storici», LXXIV (1990), pp. 387-404. Cfr. anche J.C. Maire Vigueur, *Il problema storiografico: Firenze come modello e (mito) di regime popolare*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del convegno (Pistoia 1995), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 1997, pp. 1-16.

<sup>2</sup> Del movimento popolare fiorentino mi sono occupata nella mia tesi di laurea e in quella di dottorato: *Il Popolo ed il sistema politico fiorentino dalla fine del XII secolo alla metà del Duecento*, tesi di laurea in Istituzioni Medievali, relatore J.C. Maire Vigueur, Università degli Studi di Firenze, a.a. 2001-2002; *Dal Primo Popolo agli Ordinamenti di giustizia: il movimento popolare e l'evoluzione politico-istituzionale del comune di Firenze nella seconda metà del Duecento*, tesi di dottorato in Storia Medievale, Università degli Studi di Firenze, XX ciclo, 2008. Alcuni risultati sono compendati in S. Diacciati, *Popolo e regimi politici a Firenze nella prima metà del Duecento*, «Annali di Storia di Firenze», I (2006), pp. 37-81.

<sup>3</sup> Sulla compilazione dei Capitoli cfr. D. De Rosa, *Alle origini della repubblica fiorentina. Dai consoli al 'Primo Popolo' (1172-1260)*, Firenze, Arnaud, 1995, p. 109. Gli atti compresi entro il sesto decennio del Duecento sono stati editi da P. Santini, *Documenti sull'antica costituzione del comune di Firenze*, Firenze, Vieusseux, 1895 e Id., *Documenti sull'antica costituzione del comune di Firenze. Appendice*, Firenze, Olschki, 1952.

<sup>4</sup> Cfr. P. Santini, *Società delle torri in Firenze*, «Archivio storico italiano», serie IV, XX (1887), pp. 25-58, 178-204; Id., *Studi sull'antica costituzione del Comune di Firenze*, «Archivio storico italiano», serie V, XVI (1895), pp. 3-59; e, soprattutto, Id., *Studi sull'antica costituzione del Comune di Firenze. La città e le classi sociali in Firenze nel periodo che precedette il primo popolo*, Roma, Multigrafica, 1972; R. Davidsohn, *Storia di Firenze*, Firenze, Sansoni, 1956-1968, 8 voll.; A. Doren, *Le Arti fiorentine*, Firenze, Le Monnier, 1940, 2 voll.; S. Raveggi, *Le famiglie di parte ghibellina nella classe dirigente fiorentina del secolo XIII*, in *I ceti dirigenti in età comunale nei secoli XII e XIII*, Atti del convegno (Firenze 1979), Pisa, Pacini, 1982, pp. 279-299; M. Tarassi, *Le famiglie di parte guelfa nella classe dirigente della città di Firenze durante il XIII secolo*, Ivi, pp. 301-321 e Id., *L'ascesa politica dei ceti popolari nella seconda metà del Duecento*, in R. Ninci (a cura di), *La società fiorentina nel basso medioevo. Per Elio Conti*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1995, pp. 73-92; G. Dameron, *Episcopal Power and Florentine Society, 1000-1320*, Cambridge (Massachusetts)-London, Harvard University Press, 1991; D. De Rosa, *Alle origini della repubblica fiorentina* cit.; Ead., *Alle origini della struttura politico-amministrativa della Repubblica fiorentina. Dal periodo consolare alla creazione del priorato*, tesi di dottorato in Storia Medievale, Università degli Studi di Firenze, 1988; A. Zorzi, *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, in J.C. Maire Vigueur (a cura di), *I podestà dell'Italia comunale*, Parte I: *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, Roma, École française de Rome, 2000, pp. 453-594.

<sup>5</sup> Gli elenchi di consiglieri già editi si trovano in P. Santini, *Documenti sull'antica costituzione* (1895) cit., pp. 39-41, 1197 novembre 11 e 13; pp. 179-182, 1216 febbraio 12; Q. Santoli, *Il «Liber Censuum» del comune di Pistoia. Regesti di documenti inediti sulla storia della Toscana nei secoli XI-XIV*, Pistoia, Officina tipografica cooperativa, 1915, pp. 79-81, 1220 maggio 25; G. Cecchini, *Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena*, Siena, Istituto comunale di arte e di storia. Fonti di storia senese, 1931-1940, 3 voll., II: pp. 538-540, 1245 agosto 20; pp. 777-799, 1254 giugno 11; pp. 799-804, 1255 luglio 31; P. Santini, *Documenti sull'antica costituzione* (1952) cit., pp. 24-28, 1251 novembre 10; pp. 38-47, 1254 febbraio 1 e 3; pp. 189-204, 1256 settembre 24; R. Davidsohn, *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, Berlin, 1896-1908, 4 voll., III: reg. 62, 1266 marzo 16; Ildefonso di San Luigi, *Delizie degli eruditi toscani*, Firenze, Gaetani, 1770-1789, 24 voll., IX: pp. 19-24, 1260 novembre 22; pp. 29-37, 1260-1261 gennaio 11; pp. 27-55, 1278 novembre 7; A. Gherardi, *Le Consulte della Repubblica fiorentina dall'anno MCCLXXX*



al MCCXCVIII, Firenze, Sansoni, 1896-1898, 2 voll., I: p. 134, 1282-1283 gennaio 20; II: pp. 658-664 (datato al 1292-1293); I. Del Lungo, *Dino Compagni e la sua Cronica Documenti*, I, Parte II, Firenze, Le Monnier, 1880, pp. VIII-XII (datato al 1284).

<sup>6</sup> Tre dei quattro atti sono conservati nel fondo *Diplomatico* dell'Archivio di Stato di Siena (d'ora in poi ASS). Il quarto, invece, è conservato presso l'Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF): ASS, *Diplomatico, Archivio riformazioni*, 1234 marzo 26, 1245 agosto 9, 1255 luglio 31; ASF, *Tratte*, 1554, cc. 1r.-2r. Dell'elenco del 1234 esiste un'edizione assai parziale – limitata ai soli nomi dei consoli delle Arti – fornita da R. Davidsohn, *Forschungen* cit., III, pp. 229-230. La lista del 1295, invece, è nota esclusivamente per la presenza tra i consiglieri di Dante Alighieri.

<sup>7</sup> Cfr. M. Vallerani, *La città e le sue istituzioni. Ceti dirigenti, oligarchia e politica nella medievistica italiana del Novecento*, «Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento», XX (1994), pp. 165-230, in particolare pp. 213-228. Su tale questione si veda anche: J.M. Najemy, *The Dialogue of Power in Florentine Politics*, in A. Molho, K. Raaflaub, J. Emlen (ed. by), *City States in Classical Antiquity and Medieval Italy*, Stuttgart, Steiner, 1991, pp. 269-288, in particolare p. 282. Cfr. inoltre le considerazioni espresse da Ernesto Sestan nell'introduzione al volume di N. Ottokar, *Il Comune di Firenze alla fine del Duecento*, Torino, Einaudi, 1974, in particolare alle pp. XV-XVIII.

<sup>8</sup> A tale tema, e più in particolare al movimento popolare fiorentino nel corso del XIII secolo, ho dedicato la mia tesi di dottorato, alla quale rimando: S. Diacchiati, *Dal Primo Popolo agli Ordinamenti di giustizia* cit.

<sup>9</sup> Cfr. R. Caggese (a cura di), *Statuti della Repubblica fiorentina*, I: *Statuto del capitano del Popolo degli anni 1322-25*, nuova ed. a cura di G. Pinto, F. Salvestrini e A. Zorzia, Firenze, Olschki, 1999, *Liber primus*, rub. V. Cfr. anche A. Gherardi, *Le Consulte della Repubblica fiorentina* cit., I, *Introduzione*.

<sup>10</sup> Cfr. Ivi, I, p. XVI.

<sup>11</sup> Ivi, II, p. 253. Per altri esempi: Ivi, II, p. 333, 1293 novembre 23; p. 343, 1293-1294 gennaio 15; p. 345, 1293-1294 febbraio 5; p. 473, 1295 agosto 22; p. 474, 1295 agosto 26; p. 508, 1295 dicembre 7. Oltre all'elenco con i nominativi dei consiglieri, il notaio aveva a disposizione anche liste coi nomi dei consoli delle Arti: un esempio è conservato in ASF, *Tratte*, 1554, cc. 2v.-4.

<sup>12</sup> A. Gherardi, *Le Consulte della Repubblica fiorentina* cit., I, p. 134, 1282-1283 gennaio 20. Si tratta di uno dei tre documenti con nomi di consiglieri conservatisi per la fine del Duecento.

<sup>13</sup> Cfr. il *Documento 4* alla fine di questo contributo.

<sup>14</sup> A questa tipologia di atti appartiene probabilmente anche la terza lista di consiglieri risalente agli ultimi due decenni del XIII secolo. L'atto originale di questo elenco, datato al gennaio 1284 o al 1292-1293, non ci è giunto, e oggi ci è noto solo grazie alle edizioni realizzate sul finire del XIX secolo da Alessandro Gherardi (edizione parziale tratta da una trascrizione realizzata da Vincenzo Borghini nel XVI secolo) e da Isidoro Del Lungo (da un codice tuttora conservato presso la Biblioteca Riccardiana: Riccardiano 2305, cc. 86v.-94r.). Il fatto, tuttavia, che esso fosse con ogni probabilità contenuto in uno dei registri dei *Libri fabarum* rende assai verosimile la possibilità che si trattasse anche in questo caso di un documento adoperato a fini esclusivamente amministrativi. Cfr. A. Gherardi, *Le Consulte della Repubblica fiorentina* cit., II, p. 658-664 (Gherardi la datò al 1292-1293); I. Del Lungo, *Dino Compagni e la sua Cronica* cit., pp. VIII-XII (l'editore data il consiglio al 1284; dal momento che, tuttavia, l'originale avrebbe dovuto trovarsi nei *Libri Fabarum*, cod. I, quad. VIII, contenenti atti dal 1284 gennaio 10 al 1285 maggio 28, tenuto conto dello stile dell'incarnazione in uso a Firenze, l'anno corretto dovrebbe essere il 1285).

<sup>15</sup> Elenchi nominativi di consiglieri e giornali di tratti per i vari consigli del Comune risalenti agli ultimi decenni del Trecento e al secolo successivo sono conservati nell'Archivio delle *Tratte* presso l'Archivio di Stato di Firenze. Cfr. P. Viti, R.M. Zaccaria (a cura di), *Archivio delle Tratte*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1989, pp. 320-337.

<sup>16</sup> P. Santini, *Documenti sull'antica costituzione* (1895) cit., pp. 39-41.

<sup>17</sup> Ivi, pp. 179-182; ASS, *Diplomatico, Archivio riformazioni*, 1245 agosto 9 (cfr. il *Documento 2* alla fine di questo contributo); ASS, *Diplomatico, Archivio riformazioni*, 1255 luglio 31 (cfr. il *Documento 3*); ASS, *Diplomatico, Archivio riformazioni*, 1260 novembre 11 (edito, non senza imprecisioni, da Ildefonso di San Luigi, *Delizie degli eruditi toscani* cit., IX, pp. 19-24); R. Davidsohn, *Forschungen* cit., III, reg. 62, 1266 marzo 16 (originale conservato presso l'Archivio Segreto Vaticano, *Instrumenta Miscellanea*, 106). Per quanto riguarda l'atto del 1278, l'originale è andato purtroppo perduto. Della lista rimangono così una copia realizzata e edita in Ildefonso di San Luigi, *Delizie degli eruditi toscani* cit., IX, pp. 27-55 e una copia manoscritta opera di un erudito fiorentino del XVII secolo, Leopoldo del Migliore, che disse di averla esemplata sull'originale che ebbe occasione di consultare presso la libreria d'Ognissanti, dove all'epoca era conservato (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, *Manoscritti*, classe XXV, 417, cc. 55-62).

<sup>18</sup> Q. Santoli, *Il «Liber Censuum»* cit., pp. 79-81, 1220 maggio 25; ASS, *Diplomatico, Archivio riformazioni*, 1234 marzo 26 (cfr. il *Documento 1* alla fine di questo contributo); G. Cecchini, *Il Caleffo Vecchio* cit., II, pp. 538-540, 1245 agosto 20; P. Santini, *Documenti sull'antica costituzione* (1952) cit., pp. 24-28, 1251 novembre 10; pp. 38-47, 1254 febbraio 1 e 3; pp. 189-204, 1256 settembre 24; G. Cecchini, *Il Caleffo Vecchio* cit., II, pp. 777-799, 1254 giugno 11; pp. 799-804, 1255 luglio 31; ASS, *Diplomatico, Archivio riformazioni*, 1260-1261 gennaio 11 (questa lista è stata edita da Ildefonso di San Luigi, *Delizie degli eruditi toscani* cit., IX, pp. 29-37).

<sup>19</sup> ASF, *Capitoli, Registri*, 29, c. 234, 1278-1279 febbraio 18.

<sup>20</sup> Cfr. N. Ottokar, *Il Comune di Firenze alla fine del Duecento* cit., p. 44, nota 1. M. Tarassi, *Il regime guelfo*, in S. Raveggi et al., *Ghibellini, Guelfi e Popolo grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del Duecento*, Firenze, La Nuova Italia, 1978, pp. 98-99. Da un'analisi delle informazioni disponibili, ritengo maggiormente plausibile la datazione proposta, forse sulla scia di Giovanni Villani, da Ottokar. Guido Guerra fu probabilmente scelto dagli esiliati fiorentini per guidarli alla riconquista della città e mantenne poi l'incarico anche nei primi difficili mesi successivi all'avvenuto rientro; cfr. S. Diacciati, *Dal Primo Popolo agli Ordinamenti di giustizia* cit., pp. 199-200.

<sup>21</sup> ASF, *Capitoli, Registri*, 29, c. 233v.

<sup>22</sup> G. Cecchini, *Il Caleffo Vecchio* cit., pp. 68-69, 1201 aprile 28. Su questo accordo cfr. E. Faini, *Il gruppo dirigente fiorentino in età protocomunale (fine X-inizio XIII secolo)*, tesi di laurea in Istituzioni Medievali, relatore J.C. Maire Vigueur, Università degli Studi di Firenze, a.a. 1999-2000, pp. 288-289, 292-295.

<sup>23</sup> Si tratta di liste contenenti spesso ben più di duecento nomi; quella del 1278, ad esempio, ne conta più di trecentottanta.

<sup>24</sup> Sulla struttura istituzionale del Comune fiorentino alla fine del Duecento e sul funzionamento del sistema consiliare cfr. P. Gualtieri, *L'assetto politico-istituzionale del Comune di Firenze tra Due e Trecento (1282-1325)*, Tesi di laurea in Storia medievale, rel. prof. G. Pinto, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2004-2005.

<sup>25</sup> Cfr. B. Barbadoro, *Le fonti della più antica legislazione fiorentina*, Bologna, Zanichelli, 1934.

<sup>26</sup> E. Artifoni, *Città e Comuni*, in *Storia Medievale*, Roma, Donzelli, 1998, pp. 368-382 (la citazione è a p. 380).

<sup>27</sup> M.M. Donato, *Dal Comune rubato di Giotto al Comune sovrano di Ambrogio Lorenzetti (con una proposta per la 'canzone' del Buon Governo)*, in A.C. Quintavalle (a cura di), *Medioevo: immagini e ideologie*, Milano, Electa, 2005, pp. 489-509, p. 498.

<sup>28</sup> Ivi, p. 501.

<sup>29</sup> La ricerca condotta per la mia tesi di dottorato mi ha dato la possibilità di verificare che, in effetti, i magnati non furono solo gli eredi ideali delle casate di grandi *militēs* dominanti in città nel corso dei primi decenni del Duecento, ma che, nella stragran-

de maggioranza dei casi, erano realmente i discendenti di quelle stesse famiglie; cfr. S. Diacciati, *Dal Primo Popolo agli Ordinamenti di giustizia* cit.

<sup>30</sup> Nell'edizione si è ritenuto opportuno sostituire «i» a «j».

<sup>31</sup> Nell'atto: «vertuntuntur», lapsus del notaio che lo copiò.

<sup>32</sup> Segue «in dominum», depennato.

<sup>33</sup> «Quod» di incerta lettura.

<sup>34</sup> I nomi sono elencati su sette colonne.

<sup>35</sup> Segue «Forcsectus Bentacorda», depennato.

<sup>36</sup> Nell'atto: «Rimbertutus».

<sup>37</sup> *Sic.*

<sup>38</sup> Scioglimento delle abbreviazioni incerto.

<sup>39</sup> Precede «Uba», depennato.

<sup>40</sup> *Sic.*

<sup>41</sup> Scritto a margine destro, a fianco dei tre nomi Daviçus Catalani, Rodolfinus Massar, Mossca Lamberti.

<sup>42</sup> Scritto a margine destro, a fianco dei tre nomi.

<sup>43</sup> Scritto a margine destro, a fianco dei due nomi.

<sup>44</sup> Scritto a margine destro, a fianco dei due nomi.

<sup>45</sup> Scritto a margine destro, a fianco dei quattro nomi.

<sup>46</sup> Segue «notarius», depennato.

<sup>47</sup> Scioglimento delle abbreviazioni incerto.

<sup>48</sup> Lettura incerta.

<sup>49</sup> Nell'atto: «Ihonis» con lineetta d'abbreviazione sovrastante.

<sup>50</sup> Lacuna dovuta ad uno strappo nella pergamena.

<sup>51</sup> Lettura incerta a causa di uno strappo nella pergamena.

<sup>52</sup> I nomi sono elencati su cinque colonne.

<sup>53</sup> Lettura incerta.

<sup>54</sup> A margine sinistro, a fianco di ciascun nome, sono ancora parzialmente visibili le singole lettere alfabetiche con cui il notaio delle riformazioni registrava le assenze dei consiglieri in occasione delle convocazioni assembleari. Essendo la maggior parte illeggibile, si è preferito non darne trascrizione. Talvolta, inoltre, a margine destro, a fianco del nome, si trova indicata una «n».

<sup>55</sup> Scritto su rasura.

<sup>56</sup> Scritto su rasura.

<sup>57</sup> Scritto su rasura.

<sup>58</sup> Scritto su rasura.

<sup>59</sup> Scritto su rasura.

<sup>60</sup> Segue «Tanus Micchi Baroncelli», depennato. A margine sinistro, a fianco di questo nome, è annotato «absens est».

<sup>61</sup> Segue «Gherardus Lupicini», depennato.

<sup>62</sup> Scritto su rasura.

<sup>63</sup> Scritto su rasura.

<sup>64</sup> Corretto su «Dnni».

<sup>65</sup> A margine sinistro: «Potestas Cascie».

<sup>66</sup> Depennato, forse in un secondo momento essendo il modo di espunzione totalmente diverso da quello utilizzato in precedenza. Il numero dei consiglieri del sesto di Porta Duomo, inoltre, scenderebbe eccezionalmente a cinque invece del canonico numero di sei.

<sup>67</sup> Segue «in», probabilmente aggiunto per errore dal notaio che ha poi dimenticato di depennarlo.

